



**COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE**  
**PROVINCIA DI VERONA**

---

***REGOLAMENTO PER IL  
FUNZIONAMENTO DELLA  
CONSULTA DELLA  
FAMIGLIA E  
DELL'ASSISTENZA***

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 26/06/2002  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 26/09/2003  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 17/10/2003*

## ARTICOLO 1

È costituita in Ronco all'Adige la "Consulta Comunale per la Famiglia e l'Assistenza" con sede presso la Casa comunale, sita in piazza Roma , n° 1.

Essa rappresenta una commissione comunale permanente che opera nell'ambito degli affari sociali al fine di:

- a) promuovere il miglioramento della qualità della vita delle persone anziane, degli indigenti e di tutti gli altri soggetti che si trovano in difficoltà
- b) Individuare ed approfondire quanto concerne il bene e l'interesse dei figli sotto il profilo fisico, psicologico, sociale, educativo ed etico.
- c) Sostenere la responsabilità educativa dei genitori nei confronti dell'ambiente sociale nel quale vivono i loro figli, individuando modalità di presenza e settori di intervento e fornendo loro aiuto e consulenza per un migliore esercizio del loro ruolo nei riguardi della formazione.
- d) Favorire percorsi di integrazione delle persone con handicap e delle loro famiglie nella scuola, di ogni ordine e grado, e nella vita sociale.
- e) Promuovere attività di educazione interculturale per la convivenza interetnica.
- f) Contribuire al miglior compimento dell'opera degli educatori (genitori, insegnanti, operatori, ecc.), promuovendo a tal fine corsi di formazione, incontri, servizi ed ogni altra iniziativa atta allo scopo.
- g) Stimolare la costituzione di tutti quegli organismi attraverso i quali può realizzarsi la partecipazione della famiglia alla vita della comunità sociale.
- h) Intervenire presso le autorità competenti per proporre soluzioni più idonee riguardanti le problematiche educative e familiari.

## ARTICOLO 2

La consulta inoltre provvede a:

- a) collaborare alle iniziative che le realtà associative e istituzionali del territorio attuano a favore dei soggetti e delle problematiche di cui all'art. 1;
- b) proporre indirizzi all'Amministrazione Comunale al fine di attuare una politica dei servizi sociali a favore dei soggetti di cui all'art. 1 rispondente ai loro bisogni materiali, civili e morali;
- c) collaborare con i servizi socio-sanitari del territorio.

## ARTICOLO 3

La Consulta è composta dai sottoelencati soggetti, tutti aventi diritto di voto:

- a) l'Assessore di competenza (o suo delegato) che la presiede;
- b) tre rappresentanti consiliari (di cui almeno uno della minoranza consiliare) eletti dal Consiglio comunale, con voto a scrutinio segreto e limitato ad uno, anche al di fuori dei componenti dell'Assemblea;
- c) un parroco o suo delegato scelto dai Parroci delle Parrocchie presenti sul territorio;
- d) il Presidente dell'Associazione Genitori (A.GE.) o suo delegato;
- e) un rappresentante de "l'Istituto comprensivo di scuola elementare e media di Ronco all'Adige e Albaredo d'Adige", nominato dall'Istituto medesimo;
- f) l'assistente sociale del Comune di Ronco all'Adige, con funzioni anche di segretario. In caso di sua assenza, tali funzioni sono svolte da uno dei presenti individuato dal presidente della riunione".

Possono essere presenti alle sedute della Consulta, senza diritto di voto e solo su invito del Presidente, i Parroci o loro delegati delle Parrocchie operanti nel territorio

comunale nonché i rappresentanti delle associazioni e dei gruppi di volontariato locali.

I rappresentanti degli Enti e Organismi che compongono la Consulta sono nominati dai rispettivi organi competenti entro sessanta giorni dalla data di comunicazione della facoltà di designazione, ovvero nel più breve termine eventualmente indicato dalla nota di prima convocazione, ove la convocazione medesima avvenga entro il predetto termine dei giorni sessanta.

Trascorso tale termine, la Consulta Comunale può esercitare le sue funzioni purché sia stato designato un numero di membri non inferiore alla metà più uno degli aventi diritto, di cui al precedente comma primo.

#### **ARTICOLO 4**

Ove possibile, la Commissione potrà anche avvalersi, previa autorizzazione della Giunta Comunale, anche dell'intervento di professionisti esperti in materia, senza diritto di voto, con oneri a carico del Comune in presenza di appositi fondi ed ai sensi di legge e di regolamento.

#### **ARTICOLO 5**

La Consulta si riunisce su convocazione del Presidente o su iniziativa di almeno 1/3 dei suoi componenti. In tal caso, il presidente, entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla convocazione dell'assemblea.

La convocazione, con il relativo ordine del giorno, deve essere comunicata ai vari membri almeno cinque giorni liberi (festivi compresi) prima dalla data fissata per la seduta.

#### **ARTICOLO 6**

La Consulta adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti, a condizione che sia presente almeno la metà più uno dei suoi membri.

#### **ARTICOLO 7**

La durata in carica dei componenti la Consulta è pari a quella del mandato del sindaco. Continua ad operare fino al rinnovo dei propri componenti.

Si procede al rinnovo dei componenti anche qualora, nel corso del mandato, la Consulta divenga inoperante a seguito di mancanza del numero legale per tre sedute consecutive.

I membri della Consulta possono venire sostituiti per dimissioni o per decadenza dopo tre assenze ingiustificate nell'arco di un anno.

#### **ARTICOLO 8**

Ogni iniziativa proposta dalla Consulta che comporti spese a carico del bilancio comunale non potrà essere attuata senza la preventiva autorizzazione dei competenti organi dell'Amministrazione comunale.